CHE ISTITUISCE UNA CASSA-PENSIONI A FAVORE DEI MEDICI CONDOTTI

Art. 23

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 1909, N. 744

I lasciti e le donazioni che venissero fatti alla Cassa-pensioni, e le eccedenze attive che si potessero verificare nei successivi bilanci tecnici quinquennali, sono destinati a costituire una riserva di garanzia sino al limite di un decimo della riserva matematica ed a contribuire alla formazione del fondo che sara' necessario per estendere i beneficii della Cassa-pensioni a favore della famiglia dei medici.

Le ulteriori eccedenze costituiranno un fondo di utili a favore dei medici inscritti all'Istituto.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1899, non più in vigore dal 29 dicembre 1909 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce una Cassa-pensioni a favore dei medici condotti
Estremi	Legge 14 luglio 1898, n. 335
Titolo	III — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-una-cassa-pensioni-a-favore-dei-medici-condotti/art-23-articolo-soppresso-dalla-l-2-dicembre-1909-n-744/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it